

# TRASFERIMENTO DEL PRINCIPALE ASSET AZIENDALE E SOSTANZIALE MODIFICA DELL'OGGETTO SOCIALE

Il trasferimento dell'unico cespite aziendale comporta necessariamente una modifica dell'oggetto sociale e, di conseguenza, rientra tra gli atti riservati alla competenza dell'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2479, Il comma, n. 5), c.c.?

La sentenza n. 4555/2025 della Corte di Appello di Roma del 17 luglio 2025 supera il granitico orientamento di dottrina e giurisprudenza, per cui la naturale conseguenza della cessione dell'unico (o principale) asset patrimoniale di una società a responsabilità limitata determina la sostanziale modifica dell'oggetto sociale indicato nell'atto costitutivo e quindi richiede l'approvazione assembleare.

Infatti, sebbene la nozione di "sostanziale modifica dell'oggetto sociale di cui all'art. 2479, Il comma, n. 5) c.c. presenti una notevole incertezza in termini di identificazione delle fattispecie identificative, la cessione di azienda o di rami di azienda è pacificamente considerata coperta dal perimetro applicativo di tale norma.

Viceversa, è stato oggetto di dibattito il tema relativo alle conseguenze giuridiche della cessione dell'unico cespite patrimoniale in difetto della previa autorizzazione dell'assemblea dei soci, essendovi chi propendeva per la tesi della mera irregolarità formale, chi per quella dell'inefficacia e chi, addirittura, si spingeva sino a propendere per la radicale nullità dell'atto di cessione dell'unico cespite senza l'autorizzazione dell'assemblea dei soci.

Infatti, l'autorizzazione assembleare per molti interpreti rappresenta un momento imprescindibile e la riprova è data dalla possibilità per il socio di recedere qualora non abbia approvato una delibera che possa comportare una sostanziale modifica dell'oggetto sociale (art. 2473, I comma, c.c.).

Con la sentenza n. 4555/2025, la Corte di Appello di Roma, in riforma di quanto statuito dal Tribunale di Roma sent. 12844/2023 all'esito del giudizio di primo grado, ha sancito il principio per cui la cessione dell'unico bene aziendale non determina l'inevitabile modifica dell'oggetto sociale; di talché, il perfezionamento di tale atto senza la previa autorizzazione assembleare non comporta l'automatica violazione del disposto dell'articolo 2479, Il comma, n. 5), c.c. bensì occorre procedere a una valutazione del caso concreto.

Nello specifico, il caso che ha dato luogo alle citate pronunce inerisce alla cessione per atto pubblico da parte di una società della propria azienda di distribuzione di carburanti, con efficacia della cessione sospesa fino alla voltura delle licenze da parte della società cessionaria; la società acquirente, una volta avveratasi la predetta condizione sospensiva, aveva rivenduto l'impianto per la distribuzione di carburanti ad una società terza.

Successivamente a tale trasferimento, la società che aveva originariamente venduto la propria azienda veniva dichiarata fallita e la curatela aveva agito in giudizio al fine di veder accertata e dichiarata la nullità dell'atto di cessione dell'azienda originario.

Il giudizio di primo grado (sent. Tribunale di Roma . 12844/2023) aveva accolto le istanze della curatela, aderendo alla tesi della nullità dell'atto di cessione dell'azienda, mancando la preventiva autorizzazione assembleare.

La Corte di Appello, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, ha ribaltato il giudizio, valutando, alla luce di una valutazione del testo dello statuto sociale e delle condizioni di vendita, l'insussistenza di una modifica dell'oggetto sociale, ben potendo la società prima cedente acquistare, successivamente alla vendita, altro impianto e proseguire la propria attività aziendale.

Ne consegue che per valutare l'efficacia e la validità del trasferimento dell'unico cespite aziendale senza la deliberazione dell'assemblea dei soci è necessario effettuare un'indagine complessiva del contesto attuale e futuro in cui opera la società.

La pronuncia della Corte di Appello in esame, quindi, rappresenta un'importante evoluzione nell'interpretazione dell'articolo 2479, Il comma, n. 5) c.c. e appare particolarmente interessante per l'impatto che può avere nella prassi commerciale e societaria.